

m. dg		
0400120/2016 TRIBUNALE DI FORLÌ		
N. 1351		
18 AGO 2016		
FOR	CC	PUO
PROCT	INTEGRA	MIAR
FESON		INTEGRA

Ai magistrati della Sezione Penale

e p.c.

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente dell'Ordine Forense di Forlì-Cesena

Al Presidente della Camera Penale di Forlì

Cari colleghi,

allego a questa mia la modulistica predisposta per la liquidazione del "gratuito patrocinio" e le schede contenenti le varie tipologie di procedimenti con le voci di spesa. A seguito degli incontri della nostra Sezione (in particolare quello del 27 maggio scorso) avuti sul tema del gratuito patrocinio e dei criteri di ammissione e liquidazione dei compensi, provo a fare il punto sulle principali questioni sorte in questa prima fase di applicazione del protocollo.

Il principio dal quale siamo partiti è quello del più ampio dialogo tra noi, allo scopo di giungere a soluzioni condivise. Credo sia essenziale non avere preconcetti su questi argomenti: nel caso del gratuito patrocinio, molto più che in altri casi, la disparità di trattamento, a seconda del magistrato operante, è fonte di critiche che io trovo giustificate. Abbiamo quindi dibattuto su alcune questioni trovando, mi auguro, soluzioni che tutti noi abbiamo condiviso e che provvederò a trasmettere all'Ordine degli Avvocati affinché venga rettificata ogni prassi contraria. Resta naturalmente libera la possibilità per gli avvocati di non condividere le nostre soluzioni procedendo ad impugnarle.

Questione 1: il dichiarato reddito "0". Siamo tutti d'accordo sul fatto che non possa essere accolta una richiesta di gratuito patrocinio nella quale l'interessato affermi di avere reddito pari a zero, senza alcuna precisazione sulle sue fonti di sopravvivenza (per lo meno da quali fonti attinga per il vitto e l'alloggio quotidiani). Non potendo disattendere il principio della autocertificazione, credo si debba ammettere al gratuito patrocinio chi dichiari redditi inferiori ai limiti di legge e compatibili con la sopravvivenza, ma anche chi dichiari di non avere redditi ufficiali e tassabili (reddito zero), vivendo della elemosina proveniente da parenti, enti assistenziali di vario tipo (Caritas, parrocchie...), od altro. Abbiamo convenuto sul fatto che tale affermazione, purché ragionevole e tale da consentire eventuali controlli, non debba essere dimostrata attraverso la produzione di documentazione idonea (penso alla dichiarazione sottoscritta da chi si faccia carico delle esigenze di vita dell'interessato), essendo quindi sufficiente un'autocertificazione. Altra questione attiene al comportamento da tenere a fronte della presentazione di istanze che si limitino a dichiarare "reddito zero": sul punto

abbiamo tutti condiviso l'idea che tali domande debbano essere rigettate in quanto inammissibili per cui non può essere accolta l'istanza dei difensori che chiedono una decisione interlocutoria nella quale si concede un termine, anche breve, per integrare la documentazione. Infine, analogo atteggiamento terremo nei confronti delle istanze di chi abbia dichiarato di avere redditi "inferiori ai limiti di legge", senza specificarne l'importo.

Questione 2: liquidazione delle spese sostenute dal difensore d'ufficio che abbia esperito la procedura di riscossione del proprio credito professionale. La lettura della più recente giurisprudenza ci impone di liquidare non solo le spese ma anche gli onorari di tale procedura. Ecco quindi l'indicazione riportata nel decreto di liquidazione predisposto: *"il difensore ha vanamente esperito la procedura di riscossione del proprio credito professionale, dovendosi così provvedere alla liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 116 e 82 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115; va liquidato il compenso richiesto per la fase monitoria (in aderenza a Cass. Civ. Sez. II 14.10.2014 n. 21691, Cass. 13.9.2012 n. 15394; Cass. 20.12.2011 n. 27854), trattandosi di spese ed onorari attinenti non all'attività del difensore di assistenza a favore del suo assistito, bensì ad una attività svolta a proprio favore, al fine dell'accoglimento di una pretesa di natura retributiva/professionale"*. Nella modulistica predisposta è stata quindi indicata una specifica voce che comprende un compenso forfettario per onorari con indicazione di un minimo ed un massimo (da 200 a 500 euro).

Questione 3: liquidazione degli onorari nei processi sospesi per irreperibilità. Nel protocollo (al pari di altri Tribunali del Distretto) è stata inserita questa possibilità ma abbiamo tutti condiviso la posizione di alcuni di noi che rigettano l'istanza ritenendo non conclusa la fase processuale. In effetti l'argomento è valido, non potendo avere alcuna valenza la diversa opinione che, facendo leva sulla previsione di un tempo di congelamento spesso lunghissimo (in attesa della prescrizione), potrebbe giustificare una liquidazione anticipata. Si pensi poi alla confusione che si creerebbe in caso di reperimento dell'imputato e successiva celebrazione del processo, dovendosi immaginare a questo punto che lo stesso giudice debba eseguire due distinte liquidazioni in tempi diversi, con l'onere dello storno delle prime spese liquidate.

Questione 4: spese da riconoscere in caso di appelli alle sentenze dei giudici di pace. Manca in questo caso una scheda specifica nel protocollo per cui, allo stato attuale, alcuni di noi hanno fatto riferimento alla liquidazione prevista per i giudici di esecuzione.

Vi invio nel frattempo le schede contenenti le varie tipologie di richiesta di liquidazione dei compensi, il decreto da emettere in udienza ovvero fuori udienza. In tempi brevi fisserò una nuova riunione (potrebbe essere utile utilizzare l'Osservatorio istituito assieme agli avvocati) per la valutazione finale delle problematiche.

Il Presidente della Sezione Penale

Dott. Giovanni Trerè

